REGOLAMENTO (CEE) N. 363/75 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1975

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3062/74 e (CEE) n. 314/75 relativi a talune gare permanenti per l'importazione dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3062/74 della Commissione, del 3 dicembre 1974, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 313/75 (5), ha indetto una gara permanente ; che parallelamente a quest'ultima, il regolamento (CEE) n. 314/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio senza autorizzazione di esportare successivamente in esenzione dal prelievo un quantitativo corrispondente (6), ha indetto una seconda gara permanente ;

considerando che ai fini della partecipazione del più grande numero possibile di offerenti nel quadro dei due sistemi di gara, occorre permettere che, a talune condizioni, lo stesso offerente possa partecipare alla stessa data alle due gare per lo stesso quantitativo di zucchero ; che a tal fine è necessario in particolare procedere a varie modifiche delle disposizioni in vigore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 264 del 1°. 10. 1974, pag. 70.
(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 324 del 4. 12. 1974, pag. 7.
(5) GU n. L 35 dell'8. 2. 1975, pag. 8.
(6) GU n. L 35 dell'8. 2. 1975, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), in limine, dei regolamenti (CEE) n. 3062/74 e (CEE) n. 314/75 viene aggiunto il seguente testo :

« fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, terzo comma ; ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 3062/74 e (CEE) n. 314/75 è sostituito dal seguente testo :

« 2. Le offerte ed eventualmente gli annullamenti delle offerte in caso di doppie offerte sono comunicati nel più breve termine alla Commissione in forma anonima. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, dei regolamenti (CEE) n. 3062/74 e (CEE) n. 314/75 è sostituito dal seguente testo :

« 4. Un'offerta può indicare che essa si considera presentata soltanto :

a) se l'importo massimo della sovvenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è deciso il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte,

b) se l'aggiudicazione riguarda l'intero quantitativo indicato nell'offerta o parte di esso.

Inoltre, un offerente può presentare un'offerta riferentesi ad un solo e stesso quantitativo sia per una gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 3062/74 sia per una gara parziale, che ha luogo alla stessa data, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/75. Le due offerte interessate devono essere presentate presso l'organismo competente di un solo Stato membro e devono portare la seguente menzione : "offerta doppia".

Per quanto riguarda le offerte che portano la menzione "offerta doppia" l'offerente

— ha il diritto a costituire la cauzione di gara relativa al quantitativo di zucchero interessato solo nel quadro di una delle due gare parziali, e

— ha l'obbligo, allorquando diviene aggiudicatario per le due offerte oggetto dell'offerta doppia interessata, di fare annullare una delle due offerte dietro richiesta scritta pervenuta all'organismo competente dallo Stato membro in causa entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione. »

Articolo 4

Il testo delle menzioni da inserire ai sensi dell'articolo 30 ter del regolamento (CEE) n. 2637/70 [1] in taluni certificati d'importazione in applicazione del regolamento (CEE) n. 314/75 è sostituito dal seguente testo :

« sovvenzione all'importazione applicabile .../100 kg (regolamento (CEE) n. 314/75) »
« subvention à l'importation applicable .../100 kg (règlement (CEE) nº 314/75) »
« Einfuhrsubvention ... je 100 kg (Verordnung (EWG) Nr. 314/75) »
« import subsidy applicable ... per 100 kg (Regulation (EEC) No 314/75) »
« invoersubsidie ... per 100 kg (Verordening (EEG) nr. 314/75) »
« tilskud til indførsel ... pr. 100 kg (forordning (EØF) nr. 314/75) ».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.